



**Comune di Piazzola sul Brenta**

**Regolamento per il rilascio delle  
autorizzazioni per l'esercizio delle  
attività di somministrazione  
di alimenti e bevande**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 05.05.2011

## INDICE

---

Art. 1 - Oggetto	Pag. 2
Art. 2 - Definizioni	Pag. 2
Art. 3 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	Pag. 3
Art. 4 - Zonizzazione	Pag. 3
Art. 5 - Matrice di programmazione	Pag. 3
Art. 6 - Priorità	Pag. 4
Art. 7 - Domanda	Pag. 5
Art. 8 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	Pag. 6
Art. 9 - Trasferimento di sede ed ampliamento	Pag. 6
Art. 10 - Circoli	Pag. 6
Art. 11 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione	Pag. 7
Art. 12 - Somministrazione non assistita	Pag. 9
Art. 13 - Autorizzazioni temporanee	Pag. 9
Art. 14 - Autorizzazioni stagionali	Pag. 10
Art. 15 - Somministrazione con apparecchi automatici	Pag. 10
Art. 16 - Subingresso	Pag. 11
Art. 17 - Orario	Pag. 11
Art. 18 - Valutazione di impatto acustico	Pag. 11
Art. 19 - Sorvegliabilità	Pag. 12
Art. 20 - Locali	Pag. 12
Art. 21 - Suddivisione interna del locale	Pag. 12
Art. 22 - Decadenza, sospensione e revoca	Pag. 13
Art. 23 - Norma transitoria	Pag. 13
Art. 24 - Sanzioni	Pag. 13
Art. 25 - Durata	Pag. 14

## Art. 1 - Oggetto

Il presente provvedimento disciplina l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale del 21 settembre 2007 n. 29 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"* e successive Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008, 3340 del 4/11/2008, 2026 del 3/08/2010 e 2029 del 3/08/2010.

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi della Legge Regionale 29/2007, art. 3, ai fini della presente provvedimento s'intendono:
  - a) *"somministrazione di alimenti e bevande"*: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
  - b) *"somministrazione non assistita"*: l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n. 15/04 *"Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"*, o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
  - c) *"panificio"*: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall'articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge n. 223/06 *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"* convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/06;
  - d) *"locali attrezzati"*: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
  - e) *"superficie aperta al pubblico"*: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
  - f) *"impianti ed attrezzature per la somministrazione"*: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle suddette lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
  - g) *"somministrazione al domicilio del consumatore"*: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e

bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;

- h) *“domicilio del consumatore”*: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- i) *“locali non aperti al pubblico”*: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
- j) *“somministrazione nelle mense aziendali”*: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
- k) *“procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione”*: la persona cui è conferita la rappresentanza nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2209 del codice civile;
- l) *“preposto”*: la persona cui è affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

### **Art. 3 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 del presente articolo possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

### **Art. 4 - Zonizzazione**

Ai fini del presente piano non si è ritenuto opportuno procedere ad una suddivisione in zone omogenee del territorio comunale, il territorio comunale è stato considerato quindi zona unica.

### **Art. 5 - Matrice di programmazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato a quanto previsto all'art. 8, comma 1 della Legge Regionale 29/07. Nella successiva Matrice di Programmazione è possibile visionare l'ipotesi di nuove disponibilità.

<b>MATRICE DI PROGRAMMAZIONE</b>				
<b>Zona</b>	<b>concorrenza</b>	<b>accessibilità</b>	<b>sostenibilità</b>	<b>Ipotesi nuove autorizzazioni</b>
Piazzola sul Brenta	BASSA	MEDIA	ELEVATA	illimitate nuove autorizzazioni

2. In seguito all'analisi realizzata nell'allegata Relazione Tecnica che fa parte integrante dei presenti criteri, le autorizzazioni saranno concesse secondo i seguenti criteri:

**Zona Unica = nessun limite.**

3. La cessazione di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande determina una nuova disponibilità per la stessa zona o area di criticità nella quale svolgeva l'attività l'esercizio cessato.

#### Art. 6 - Priorità

1. L'art. 8, comma 6, della LR n. 29/2007 prevede che la Giunta regionale individui le priorità sulla base delle quali l'Unione dei Comuni Padova Nordovest, titolare del servizio commercio per conto del Comune di Piazzola sul Brenta (da ora "Unione") esamina le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Tali priorità sono così di seguito indicate:

- a) ordine cronologico di presentazione della domanda, quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata;
  - b) in caso di consegna a mano, l'ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla registrazione di Protocollo qualora la domanda sia completa.
2. In caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
- a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti;

## AUTORIZZAZIONI

### Art. 7 - Domanda

1. Le domande di autorizzazione comunale per l'apertura ed il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere redatte sull'apposita modulistica predisposta dall'Unione e devono essere inviate all'Ufficio protocollo dell'Unione per raccomandata o consegnate a mano, in duplice copia.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'Ufficio protocollo.
3. L'esame della domanda è subordinato all'indicazione da parte del richiedente, al momento della presentazione della stessa o nel corso dell'istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l'attività.
4. L'Ufficio Commercio, una volta verificata la documentazione in suo possesso, si riserva di richiedere eventuali integrazioni di documentazione relativa alle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.
5. L'Unione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, verificatane la completezza ed accertata la sorvegliabilità dei locali, rilascia l'autorizzazione. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di presentazione così come previsti dal comma 2 del presente articolo.
6. Qualora la domanda non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al richiedente chiedendo l'opportuna integrazione documentale, fissando un termine massimo di 30 (trenta) giorni. In tal caso il termine stabilito per la conclusione del procedimento viene sospeso e riprende a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Nel caso in cui non vi sia stato alcun riscontro, la domanda viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. La domanda non è ammissibile quando non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del proponente, non è stato indicato il possesso del requisito professionale o morale o l'ubicazione dei locali. In tale ipotesi la domanda viene archiviata dandone comunicazione al richiedente.
8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il responsabile del procedimento assegna il termine di 60 (sessanta) giorni al richiedente per la presentazione di tutta la documentazione prevista dal comma 8 dell'art. 8 della LR 29/07.
9. L'attività deve iniziare, da parte della ditta richiedente, entro 180 (centottanta) giorni dalla data della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, salvo casi di comprovata necessità.

### **Art. 8 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

1. I requisiti morali e professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelli previsti dal Decreto Legislativo 59/2010 e relativa Deliberazione di Giunta Regionale n. 2029 del 3/08/2010 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE.

### **Art. 9 - Trasferimento di sede ed ampliamento**

1. Il trasferimento di un esercizio è concesso in tutto il territorio comunale.
2. Il trasferimento di sede è soggetto a preventiva comunicazione all'Unione mediante compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'Unione stesso e consente l'avvio immediato dell'attività. Sono altresì soggetti a preventiva comunicazione l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali.
3. L'ufficio Commercio, una volta verificata la documentazione in suo possesso, si riserva di richiedere eventuali integrazioni di documentazione relativa alle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.
4. Premesso che non sono previsti limiti di superfici, l'ampliamento della superficie dei locali in cui viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme urbanistiche, sanitarie, relative alla destinazione d'uso dei locali ed alle norme antincendio.

### **Art. 10 - Circoli**

1. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, l'attività di somministrazione è assoggettata a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A), nonché alle limitazioni di cui all'art. 6 (LR 29/07) e relative sanzioni e continua ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto dalla legge, la disciplina di cui al DPR n. 235/2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati".
2. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23 comma 2, articoli 32, 33 e 34 della LR n. 29/2007.
3. E' considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione di cui all'art. 8 della LR n. 29/2007, l'attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si

svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'art. 148 comma 8 del DPR n. 917/1986 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
- b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
- d) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

<p><b>Art. 11 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.</b></p>
--

1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A), ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni (legge n. 122/2010), le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
  - a) al domicilio del consumatore;
  - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
  - c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
  - d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera l) della LR n. 29/2007;
  - e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - f) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;

- g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
  - h) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
  - i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
  - l) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
- 2.** La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) è presentata dal soggetto interessato all'Unione in cui si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la dichiarazione è presentata all'Unione in cui ha sede l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.
- 3.** Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) di cui al precedente comma 1 l'interessato dichiara:
- a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti nel D.Lgs 59/2010 e relativa D.G.R. n. 2029 del 3/08/2010 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE;
  - b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
  - c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
  - d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
- 4.** La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.
- 5.** Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 del presente articolo non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall'esercente nella S.C.I.A.
- 6.** Le disposizioni previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della LR n. 29/2007 in materia di orari non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 lettere a) e i) del presente articolo,
- 7.** Le disposizioni previste dall'articolo 30 della LR n. 29/2007 in materia di pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e i) del presente articolo.

### **Art. 12 - Somministrazione non assistita.**

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della LR n. 29/2007, è soggetto a previa comunicazione all'Unione in cui si svolge l'attività.
2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.
3. Negli esercizi di vicinato di cui al precedente comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
4. All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai suddetti commi 2 e 3 è punita con la sanzione prevista all'articolo 32, comma 1 della LR n. 29/2007.

### **Art. 13 - Autorizzazioni temporanee.**

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Unione e inviata all'Ufficio protocollo dell'Unione per raccomandata o consegnata a mano, in duplice copia. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del richiedente;
  - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
  - d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
4. Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della LR n. 29/07, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.

5. L'autorizzazione temporanea non abilita alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume, salvo le limitazioni previste dall'art. 6 della LR n. 29/2007.

#### **Art. 14 - Autorizzazioni stagionali.**

1. Il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto alle disponibilità risultanti dalla "Matrice di Programmazione" previste all'art. 5 dei presenti Criteri.
2. L'attività di cui al suddetto comma 1 è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.
3. Alle autorizzazioni stagionali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 (LR 29/07).

#### **Art. 15 - Somministrazione con apparecchi automatici.**

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8 (LR 29/07).
2. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo è disciplinata con le seguenti modalità:
  - a) l'interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al D.Lgs. 59/2010 e relativa D.G.R. n. 2029 del 3/08/2010 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE e deve osservare la normativa in materia di igiene e sanità;
  - b) l'interessato presenta all'Unione la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni (Legge n. 122/2010) contenente le proprie generalità, l'attestazione dell'osservanza dei requisiti di cui all'art. 8 dei presenti Criteri e l'indicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati;
  - c) per l'installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso Comune può essere presentata un'unica S.C.I.A.;
  - d) l'interessato, al termine di ogni semestre, aggiorna l'indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi tramite comunicazione all'Unione.
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

### **Art.16 - Subingresso**

1. La disciplina relativa al subingresso è formulata dall'art. 15 della L. Regione Veneto 21.9.2007.
2. Il subentrante può iniziare l'attività, a condizione che:
  - a) sussista un titolo idoneo ed efficace per il trasferimento dell'azienda;
  - b) la ditta richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali;
  - c) sia presentata istanza all'Unione, redatta sull'apposito modulo.
3. L'attività non può essere sospesa, a pena di decadenza dall'autorizzazione, anche nel caso di diversi atti di trasferimento successivi dell'azienda, per un periodo superiore a centottanta giorni a decorrere dalla produzione degli effetti giuridici del primo di essi.
4. Nel caso di risoluzione del contratto d'affitto d'azienda, l'attività deve riprendere, a pena di decadenza dall'autorizzazione, da parte dell'originario proprietario o di un nuovo titolare(proprietario/affittuario dell'azienda), entro centottanta giorni dalla data di cessazione della prima gestione.

### **Art. 17 - Orario**

1. Gli orari degli esercizi di somministrazione sono definiti con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 18 della LR 29/2007.

### **Art. 18. Valutazione di impatto acustico**

1. Al fine di garantire il diritto alla quiete dei cittadini, si stabilisce che ogni attività di somministrazione indicata nei presenti criteri deve presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, nelle seguenti circostanze:
  - a) per poter protrarre l'orario dell'esercizio oltre le ore 22.00;
  - b) per poter effettuare le attività accessorie di cui al comma 31 della L.R. 29/07.
2. Tali indicazioni sono valide e si applicano nei seguenti casi:
  - a) circoli;
  - b) attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette a programmazione;
  - c) nuove autorizzazioni;
  - d) sub ingresso;
  - e) locali con aree esterne riservate alla somministrazione.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione sopraccitata o la documentata rumorosità dell'esercizio, comportano la riduzione dell'orario dell'esercizio fino alle ore 22.00.

## **Art. 19 - Sorvegliabilità**

### **1. Ai sensi del D.M. 17/12/92 n. 564:**

- a) I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionali, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso e d'uscita.
- b) Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso di abitazioni private.
- c) In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
- d) Nel caso di locali ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza che può prescrivere, quando la misura risulti insufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso e d'uscita.
- e) Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.

## **Art. 20 - Locali**

- 1.** Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 564/92, devono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve esserne impedito l'accesso a chiunque.

## **Art. 21 - Suddivisione interna del locale**

- 1.** Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature e da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
- 2.** Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione e non può esservi impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
- 3.** In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni, anche luminose, quando prescritte, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

### **Art. 22 - Decadenza, sospensione e revoca**

1. Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede di cui all'art. 8 della LR n. 29/2007, comma 1, decadono quando il titolare:
  - a) non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del rilascio salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
  - b) sospende l'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni;
  - c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali previsti dal D.Lgs 59/2010 e relativa D.G.R. n. 2029 del 3/08/2010 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, l'Unione provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'art. 8 della LR n. 29/2007 o l'attività di cui all'art. 9 della LR n. 29/2007 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.
3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 del presente articolo, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, l'Unione provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'art. 8 della LR n. 29/2007 o a disporre la chiusura delle attività di cui all'art. 9 della LR n. 29/2007.

### **Art. 23 - Norma transitoria**

1. Restano validi eventuali vincoli previsti per attività di somministrazione di alimenti e bevande relativi ad autorizzazioni amministrative concesse in data antecedente all'approvazione dei suddetti criteri.

### **Art. 24 - Sanzioni**

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8 comma 1, 11 comma 1 e 12 comma 1 (LR 29/07), ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del RD n. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni e integrazioni, nonché la chiusura dell'esercizio.
2. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza presentare la dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 9, comma 1 (LR 29/07), o in assenza della comunicazione di cui all'art. 8, comma 2 (LR 29/07), ovvero quando è stata disposta la sospensione dell'attività si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la chiusura dell'esercizio.

3. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti morali e professionali previsti dal D.Lgs 59/2010 si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la chiusura dell'esercizio.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23, 24, 25, 28, comma 7, 29 e 30 della LR n. 29/2007, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00.
5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25 della LR 29/2007, il Comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.
6. Chiunque viola le disposizioni relative agli orari di cui all'articolo 6 commi 1, 2, 8 della LR n. 29/2007, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è disposta la sospensione dell'attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
8. Per ogni altra violazione alle disposizioni ai presenti criteri si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del RD n. 773/1931.
9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del RD n. 773 /1931.
10. L'Unione applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni.
11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano all'Unione titolare del servizio per conto dell'Unione nel cui territorio è commessa la violazione.

<b>Art. 25 - Durata</b>
-------------------------

1. Ai sensi dell'art. 33 comma 2 della LR 29/2007, il presente provvedimento ha valenza triennale a partire dalla sua data di approvazione.
2. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'Amministrazione comunale.